



Domande frequenti sulla dimostrazione delle competenze lingu- stiche richiesta per il rilascio di un permesso di dimora (B) o di domicilio (C)

Settembre 2019

1. Premessa

Le disposizioni sull'integrazione degli stranieri sono state rivedute sia nella legge afferente¹ sia nelle relative ordinanze del Consiglio federale (OASA² e OIntS³). Le modifiche sono entrate in vigore il 1° gennaio 2019. Sono commentate nelle istruzioni della SEM riguardanti il settore degli stranieri⁴. Le competenze linguistiche sono uno dei criteri d'integrazione cui devono ottemperare gli stranieri (art. 58a LStrl). I requisiti riguardanti le competenze linguistiche variano in funzione dello statuto secondo il diritto in materia di stranieri e della tipologia di permesso. I livelli linguistici da raggiungere nelle diverse costellazioni (requisiti minimi) sono definiti nell'OASA⁵, come anche le competenze linguistiche e la loro dimostrazione (art. 77d OASA).

2. Chi soggiace a quest'obbligo?

Le disposizioni sull'integrazione si applicano in linea di principio a tutti gli stranieri. I minori di 18 anni non coniugati non soggiacciono ad alcuna esigenza in termini di competenze linguistiche. Idem per i coniugi e i figli minorenni non coniugati di cittadini svizzeri nonché per le persone che possono invocare l'Accordo sulla libera circolazione delle persone (ALC⁶) e i loro familiari (coniugi e figli non coniugati fino a 21 anni). Si tiene in debito conto la situazione degli stranieri che non soddisfano o stentano a soddisfare i criteri d'integrazione a causa di una disabilità, di una malattia o di altre circostanze personali rilevanti (art. 58a cpv. 2 LStrl).

¹ RS 142.20

² RS 142.201

³ RS 142.205

⁴ <https://www.sem.admin.ch/dam/data/sem/rechtsgrundlagen/weisungen/auslaender/weisungen-aug-i.pdf>

⁵ RS 142.201

⁶ <https://www.sem.admin.ch/sem/it/home/publiservice/weisungen-kreisschreiben/fza.html>

3. Dimostrazione

Le competenze linguistiche sono considerate dimostrate se il richiedente:

- a) parla e scrive una lingua nazionale in quanto lingua madre;
- b) ha frequentato almeno tre anni della scuola dell'obbligo nella lingua nazionale parlata nel luogo di domicilio;
- c) ha frequentato una formazione di livello secondario II (apprendistato, liceo o scuola media specializzata) o terziario (università, scuola universitaria o scuola universitaria professionale) nella lingua nazionale parlata nel luogo di domicilio. Non è indispensabile che la formazione sia stata assolta in Svizzera. Il fattore determinante è la lingua d'insegnamento;
- d) produce un certificato riconosciuto⁷ attestante le competenze linguistiche richieste.

4. In quali situazioni lo straniero deve dimostrare di disporre delle competenze linguistiche richieste?

Lo straniero deve dimostrare di disporre delle competenze linguistiche richieste in vista:

- a) del rilascio o della proroga di un permesso di dimora in caso di ricongiungimento familiare;
- b) del rilascio di un permesso di domicilio in caso di ricongiungimento familiare;
- c) del ricongiungimento familiare con inclusione nell'ammissione provvisoria;
- d) della proroga del permesso di dimora dopo lo scioglimento della comunità familiare;
- e) del rilascio di un permesso di domicilio;
- f) del rilascio anticipato del permesso di domicilio;
- g) dell'acquisizione della cittadinanza svizzera.

I livelli linguistici richiesti, fissati nell'OASA, hanno valenza di requisiti minimi (vedi sotto*).

Ricongiungimento familiare: per il rilascio e la proroga di un permesso di dimora (B)	orale A1*	<ul style="list-style-type: none"> • coniuge di uno straniero titolare del permesso di domicilio (C) o di dimora (B) (art. 73a OASA) • dopo lo scioglimento del matrimonio o della comunità familiare (art. 77 OASA).
Ricongiungimento familiare: per il rilascio di un permesso di domicilio (C)	orale A2* scritto A1*	<ul style="list-style-type: none"> • coniuge di uno straniero titolare del permesso di domicilio (C) • coniuge di un cittadino svizzero
Per il rilascio di un permesso di domicilio (C)	orale A2 * scritto A1*	<ul style="list-style-type: none"> • rilascio ordinario dopo un soggiorno regolare e ininterrotto di 10 anni in Svizzera (art. 60 OASA) • Nuovo rilascio dopo un soggiorno

⁷ Art. 77d OASA

		all'estero (art. 61 OASA) • Nuovo rilascio dopo commutazione ⁸ (art. 61a OASA)
Per il rilascio anticipato di un permesso di domicilio (C)	orale B1* scritto A1*	Rilascio anticipato dopo un soggiorno regolare e ininterrotto di 5 anni in Svizzera (art. 62 OASA).
Per l'acquisizione della cittadinanza svizzera⁹	orale B1 scritto A2	<ul style="list-style-type: none"> • naturalizzazione ordinaria dopo 10 anni di soggiorno in Svizzera (prassi cantonale: lingua nazionale parlata nel luogo di residenza) • naturalizzazione agevolata del coniuge di un cittadino svizzero che soggiorna all'estero purché i coniugi vivano da almeno 6 anni in unione coniugale. I requisiti in termini di competenze linguistiche sono la facoltà di esprimersi nella vita quotidiana in una lingua nazionale. Le competenze linguistiche sono valutate nel quadro di un colloquio con il richiedente presso la rappresentanza svizzera competente¹⁰.

5. Che cosa significano i livelli di riferimento (Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue QCER¹¹) richiesti? Una persona con un livello B1 è in grado di gestire la quotidianità in Svizzera?

La formulazione dei livelli linguistici, ora definiti nell'OASA, si è sempre fondata sulla facoltà delle persone di comunicare. Lo statuto di soggiorno non deve pertanto essere subordinato alla capacità di utilizzare correttamente la lingua (il che di regola va di pari passo con un'istruzione corrispondente) bensì alla capacità di comprendere nella quotidianità le altre persone, ad esempio i colleghi di lavoro o gli insegnanti dei figli. Nel contesto dell'attuazione del programma federale di promozione dell'apprendimento linguistico¹², le descrizioni dei diversi livelli di lingua del QCER sono state ridefinite, in collaborazione con specialisti dell'Istituto di plurilinguismo di Friburgo e del Consiglio d'Europa, in funzione alle esigenze quotidiane dei migranti in Svizzera.

⁸ Vedi art. 63 cpv. 2 LStrl

⁹ Vedi <https://www.sem.admin.ch/sem/it/home/publiservice/weisungen-kreisschreiben/buergerrecht.html#Manuale> sulla cittadinanza per domande dal 1.1.2018

¹⁰ Cap. 5 delle istruzioni sulla cittadinanza

¹¹ QCER : Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue

¹² <https://www.fide-info.ch/fr/wasistfide>

Livello A1

- È in grado di comunicare in maniera semplice nel suo quotidiano – p. es. nel luogo di abitazione, sul posto di lavoro o a scuola – a condizione che gli interlocutori o le interlocutrici parlino lentamente, in modo chiaro e si mostrino cooperativi.
- È in grado di presentare se stesso o qualcun altro con parole semplici.
- È in grado di rispondere, con delle risposte brevi, a domande semplici sulla persona, p. es. sul luogo di abitazione, sul lavoro e sulla famiglia.
- È in grado di esprimere i suoi bisogni, per esempio sul luogo di abitazione o in un negozio, utilizzando frasi ed espressioni memorizzate.

Livello A2

- È in grado di capire domande e messaggi di senso immediato riguardanti ambiti importanti della sua vita, p. es. domande e informazioni sulla scuola, la formazione, il lavoro, la salute o la casa.
- È in grado di comunicare in situazioni semplici e abituali – in uffici o in altri enti pubblici – che comportano uno scambio di informazioni diretto su temi e attività familiari e correnti.
- È in grado di descrivere, con mezzi semplici, la propria provenienza, la formazione e le sue esperienze professionali, e di riferire fatti ed esperienze personali.

Livello B1

- È in grado di capire i punti principali di comunicazioni della scuola, del datore di lavoro o dell'amministrazione, a condizione che venga usata una lingua chiara e standard e che si tratti di argomenti familiari.
- È in grado di cavarsela nella maggior parte delle situazioni che si incontrano nel quotidiano, es. sul luogo di abitazione o di lavoro, in luoghi pubblici o per strada.
- È in grado di esprimersi in modo semplice e coerente su argomenti familiari e inerenti alla sfera dei suoi interessi, e di raccontare esperienze personali.
- È in grado di esprimere le sue opinioni, obiettivi, speranze e desideri, e di fornire brevi motivazioni o spiegazioni.

6. Le competenze linguistiche richieste costituiscono requisiti minimi?

Secondo l'ordinanza, il richiedente deve dimostrare di possedere *almeno* il corrispondente livello di riferimento per quanto riguarda le competenze orali della lingua nazionale parlata nel luogo di residenza (art. 60, 61, 61a, 62 73a, 77 OASA). Si tratta pertanto di requisiti minimi. I Cantoni sono competenti per la verifica delle competenze linguistiche nel quadro del rilascio e della proroga del permesso di dimora nonché del rilascio ordinario, anticipato o rinnovato del permesso di domicilio.

7. Un corso di lingua deve rispondere a particolari requisiti qualitativi?

Sono ammesse anche offerte informali come tandem, offerte di chiese o di volontari oppure corsi online?

Se le competenze linguistiche orali non corrispondono al livello di riferimento, basta dimostrare di essere iscritti a un corso di lingua che consenta allo straniero di raggiungere il livello richiesto (art. 44 cpv. 2 LStrl). Se lo straniero non è in grado di produrre un certificato di lingue e deve pertanto iscriversi a un corso di lingua, il servizio cantonale di migrazione gli fissa un termine entro il quale dovrà presentare un certificato. Fino al 31 dicembre 2019 (periodo transitorio), le competenze linguistiche si considerano dimostrate anche se lo straniero dispone di un certificato linguistico basato su una procedura di certificazione linguistica non conforme agli standard qualitativi generalmente riconosciuti per i test linguistici (art. 91c OASA). I Cantoni disciplinano a livello di istruzioni il riconoscimento dei certificati di lingua durante il periodo transitorio.

È ammessa la partecipazione a un corso di lingua online purché consenta di raggiungere il livello linguistico di riferimento richiesto. Il certificato deve essere basato su una procedura di certificazione linguistica conforme agli standard qualitativi generalmente riconosciuti per i test linguistici (art. 77d cpv. OASA; si veda anche l'elenco SEM delle certificazioni linguistiche riconosciute¹³). È parimenti possibile seguire un corso di lingua all'estero. L'elemento determinante è la dimostrazione (certificato) che il corso rispetta i requisiti di cui sopra.

La SEM raccomanda di utilizzare il test linguistico di *fide*¹⁴. Si tratta di un test riconosciuto che può, all'occorrenza, essere effettuato oralmente. Sul sito web www.fide-info.ch sono disponibili informazioni sull'ottenimento del passaporto delle lingue nonché la lista delle certificazioni linguistiche riconosciute dalla SEM e la lista dei centri di valutazione *fide* accreditati.

8. Anche i bambini devono dimostrare le proprie competenze linguistiche? A partire da quale età? Sono applicabili le medesime condizioni degli adulti?

L'ammissione nel quadro del ricongiungimento familiare dei figli non coniugati e minori di 18 anni non soggiace a nessuna condizione sul piano delle competenze linguistiche (si vedano anche gli art. 43 cpv. 3 e 44 cpv. 3 LStrI). Idem per i figli non coniugati e minori di 18 anni di cittadini svizzeri.

9. Come si intende verificare se una persona parla una lingua ufficiale come madrelingua?

Per «lingua materna» s'intende la lingua imparata nella prima infanzia senza insegnamento formale. Può trattarsi di una delle nostre lingue nazionali, appresa dai bambini attraverso i genitori o dal contesto sociale immediato. La lingua materna è caratterizzata da un'ottima padronanza, da un utilizzo normale e frequente per la comunicazione (lingua principale) e da un legame emozionale speciale.

10. Per il rilascio di un permesso di domicilio a cittadini di Paesi che hanno concluso un accordo di domicilio con la Svizzera, può essere chiesto di dimostrare le competenze linguistiche?

I cittadini di determinati Paesi non soggiacciono a nessuna condizione linguistica particolare per ottenere un permesso di domicilio e non devono pertanto dimostrare le proprie competenze linguistiche. Si tratta dei seguenti Paesi: Austria, Belgio, Danimarca, Francia, Germania, Grecia, Italia, Paesi Bassi, Portogallo, Principato del Liechtenstein e Spagna¹⁵. I cittadini di Paesi che non hanno concluso un accordo di domicilio formale con la Svizzera devono per contro dimostrare le competenze linguistiche come previsto dalla legge e dall'OASA.

¹³ https://www.fide-info.ch/doc/08_Sprachenpass/fidelT08_ListaCertificazioniRiconosciute.pdf

¹⁴ <https://www.fide-info.ch/it/wegezumsprachenpass>

¹⁵ Vedi n. 0.2.1.3.2 Istruzioni Stranieri I

<https://www.sem.admin.ch/dam/data/sem/rechtsgrundlagen/weisungen/auslaender/weisungen-aug-i.pdf>

11. Quali certificazioni linguistiche sono riconosciute?

Sono riconosciuti il passaporto delle lingue *fide*¹⁶ e tutte le certificazioni linguistiche che figurano sulla Lista delle certificazioni linguistiche riconosciute dalla SEM¹⁷.

12. Sono disponibili certificati di lingua riconosciuti anche per la lingua retoromancia?

No, non sono ancora disponibili esami linguistici in retoromancio che soddisfino i criteri qualitativi degli esami dell'ALTE (The Association of Language Testers in Europe).

13. Il Cantone può esigere un passaporto delle lingue da tutte le persone che devono dimostrare le loro competenze linguistiche?

Il passaporto delle lingue *fide* non è obbligatorio. I certificati di lingua che figurano nella lista delle certificazioni linguistiche riconosciute dalla SEM sono prove sufficienti. Il titolare di una di queste certificazioni può tuttavia ordinare un passaporto delle lingue presso il Segretariato *fide* per 20 franchi. Il passaporto delle lingue può pure essere utilizzato per candidarsi a un posto di lavoro.

14. L'offerta esistente è sufficiente per soddisfare la domanda di esami linguistici?

fide accredita di continuo nuovi istituti che soddisfano i requisiti qualitativi. Esistono istituzioni accreditate in tutte le regioni della Svizzera (vedi [Lista dei centri di valutazione *fide* accreditati](#)). Sono inoltre disponibili in tutta la Svizzera altri esami riconosciuti (CELL, DELF, Goethe, ecc.).

15. Deroga (malattia, disabilità o altre circostanze personali)

Su che cosa verte e come viene effettuata la valutazione nel caso di persone che in ragione di malattia, disabilità o circostanze personali sono impossibilitate ad acquisire o ad attestare competenze linguistiche? Spetta al richiedente dimostrare le circostanze personali che ostacolano o impediscono l'acquisizione di una lingua. La prova può consistere in un certificato medico, un attestato di un corso di alfabetizzazione o la conferma di un logopedista. Nel quadro della verifica delle competenze linguistiche le autorità cantonali o la SEM esaminano accuratamente tutte le circostanze personali addotte.

16. Disposizione transitoria (riconoscimento di certificazioni linguistiche che non soddisfano i requisiti qualitativi)

Durante il periodo transitorio, i Cantoni possono riconoscere certificazioni linguistiche che non soddisfano i criteri qualitativi definiti (ossia i criteri ALTE), ad esempio certificazioni o attestati di corsi che non figurano nella lista delle certificazioni linguistiche riconosciute dalla SEM. Il periodo transitorio si protrae fino al 31 dicembre 2019 (vedi art. 91c OASA), dopodiché saranno riconosciuti unicamente il passaporto delle lingue *fide* e le certificazioni che figurano nella lista delle certificazioni linguistiche riconosciute. Questa disposizione transitoria non è applicabile alla naturalizzazione, dato che la legge sulla cittadinanza (LCit) e l'ordinanza sulla cittadinanza (OCit) sono in vigore, senza tale disposizione, dal 1° gennaio 2018.

¹⁶ <https://www.fide-info.ch/it/wegezumsprachenpass>

¹⁷ https://www.fide-info.ch/doc/08_Sprachenpass/fidelT08_ListaCertificazioniRiconosciute.pdf

17. Procedura d'entrata e requisiti in tema di competenze linguistiche

Nel quadro di una domanda d'autorizzazione d'entrata e di permesso di dimora in vista di un ricongiungimento familiare in Svizzera, la rappresentanza svizzera all'estero si limita a verificare che siano soddisfatte le condizioni d'entrata in Svizzera (vedi Nota esplicativa). Le rappresentanze svizzere all'estero non eseguono test di lingua.

Per ulteriori informazioni vogliate rivolgervi all'autorità cantonale competente (vedi lista degli indirizzi¹⁸).

18

https://www.sem.admin.ch/sem/it/home/ueberuns/kontakt/kantonale_behoerden/adressen_kantone_und.html.